

Marco Pingitore

Psicologo-Psicoterapeuta, Criminologo

Studio: 87100 Cosenza – via Molinella, 8

Mobile: 328 6246444

E-mail: marco.pingitore@gmail.com - Web: www.marcopingitore.it

Pec: marco.pingitore.554@psypec.it (Reginde) – marco.pingitore@pec.it

C.F.: PNGMRC78R30D086N - P.Iva: 03103160788

Commento tecnico al quesito peritale standard del Tribunale Civile di Roma in tema di separazione, divorzio e affidamento dei figli.

Cosenza, 8 giugno 2019

Quesito standard:

Dica il CTU — esaminati gli atti ed i documenti di causa, ascoltati i genitori, i figli minori ed i loro eventuali consulenti di parte, acquisita ogni informazione utile anche presso uffici pubblici, con immediata autorizzazione a effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti — quali siano le condizioni psicologiche dei minori e il loro rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali ed eventuali conviventi se presenti.

In particolare il CTU:

1) Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica relativa a:

profilo di personalità delle parti;

capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo ai minori;

capacità dei genitori di tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine;

capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi dei figli;

capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli;

2) Valuti quale sia la qualità psicologica della relazione dei figli minori con le figure genitoriali.

3) Valuti lo stato di benessere psicologico dei figli minori e se ed in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizionino negativamente il loro sviluppo psicologico;

4) Proceda all'ascolto dei minori;

- 5) *Proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l'interesse dei figli al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga i minori dalla conflittualità genitoriale.*
- 6) *Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori.*
- 7) *Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento.*
- 8) *Qualora dovesse rendersi opportuno l'intervento dei Servizi Sociali, il CTU provvederà, coadiuvato dai CCTTPP, a prendere contatti con questi onde redigere, in accordo con essi e sulla base delle risorse disponibili, il progetto di intervento da allegare alla relazione da sottoporre alla valutazione del Giudice. In assenza della disponibilità dei Servizi Sociali, ovvero in presenza di lunghe liste di attesa, il CTU, i CCTTPP ed i difensori delle parti individueranno una struttura alternativa che possa fornire analogo servizio;*
- 9) *All'esito dell'indagine e qualora se ne ravvisino i presupposti, con l'accordo delle parti, svolga attività e fornisca sostegno alla conciliazione, ad entrambi i genitori al fine di consentire una soluzione concordata del presente procedimento nel quadro di applicazione della disciplina dell'affidamento condiviso;*
- 10) *Individui il CTU ove possibile un regime di frequentazione provvisorio su accordo delle parti;*
- 11) *Valuti se in questo nucleo familiare emergano caratteristiche psicologiche pregiudizievoli nei confronti dei minori ovvero tratti di personalità pervasivi in uno o in entrambi i genitori che esponano i minori a situazioni di rischio.*

Commento

Dica il CTU — esaminati gli atti ed i documenti di causa, ascoltati i genitori, i figli minori ed i loro eventuali consulenti di parte, acquisita ogni informazione utile anche presso uffici pubblici, con immediata autorizzazione a effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti — quali siano le condizioni psicologiche dei minori e il loro rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali ed eventuali conviventi se presenti.

In particolare il CTU:

- 1) *Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica relativa a:*
- *profilo di personalità delle parti;*

Le competenze genitoriali non risultano correlate alla personalità dei genitori non essendo quest'ultima richiamata nel Codice Civile.

In generale, la definizione “idoneità genitoriale” sembra derivare dall’ambito della valutazione tecnica prevista nella L. 184/83 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) laddove all’art. 6 il legislatore si esprime con il termine “idoneità” e all’art. 57 con “personalità” dell’adottante.

Il Codice Civile, al contrario, non prevede alcuna valutazione dell’esame di personalità dei genitori nei casi di separazione e affidamento.

Il termine “capacità” viene riportato nell’art. 316 c.c. (Responsabilità genitoriale), richiamando, però, non le capacità dei genitori, ma le «inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio» a cui entrambi i genitori dovrebbero tener conto, mentre all’art. 337-ter co. 1 c.c. vengono sanciti i diritti del figlio nei casi di disgregazione familiare:

«Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».

Di seguito una tabella riepilogativa che differenzia i contesti di indagine relativi ai temi di adozione e affidamento e di separazione e affidamento:

<i>Verifica idoneità genitoriale</i>	<i>Separazione e Affidamento</i>	<i>Adozione e Affidamento</i>
Riferimenti	Art. 337-ter co. 1 c.c.	Art. 57 L. 184/83
Obiettivi	Valutazione della capacità dei genitori di garantire e tutelare il diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.	L’ idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica la salute, l’ambiente familiare degli adottanti. I motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore; la personalità del minore; la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell’adottante e del minore.
Azioni	Indagine sul figlio	Indagine sui genitori e sulla persona minore d’età

L’art. 30 della Costituzione Italiana si riferisce alla «*incapacità*» del genitore di «*mantenere, istruire ed educare i figli*». Nessun riferimento viene fatto all’indagine tecnica di personalità sui genitori.

Con l’introduzione della L. 3/18, con cui la figura dello Psicologo viene annoverata definitivamente nelle professioni sanitarie, svolgere l’esame di personalità dei genitori, anche attraverso l’ausilio di test psicologici, rappresenterebbe un trattamento sanitario che necessiterebbe di un valido e libero consenso informato ai sensi dei principi enunciati nell’art. 1 della L. 219/17 e dell’art. 24 del Codice Deontologico degli Psicologi.

Inoltre, effettuare un esame di personalità per giungere ad una diagnosi psicologica potrebbe comportare la violazione dell'art. 32/2 della Costituzione laddove «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Il Codice Deontologico degli Psicologi, oltre all'art. 24 (Consenso Informato), prevede una serie di articoli a tutela della libertà di scelta e autodeterminazione dei destinatari delle prestazioni psicologiche:

- il rispetto di opinioni e credenze altrui (Art. 4 C.D.): «nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori...»;
- libertà di scelta (Art. 18 C.D.): «in ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi»;
- sviluppo della libertà di giudizi, opinioni e scelte (art. 39 C.D.): «lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte».

- capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo ai minori;

È parere del sottoscritto che tale richiesta appare più che altro un'indagine che non rientrerebbe nell'ambito di stretta competenza dello Psicologo.

- capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore

Rispetto a tale richiesta, si intende evidenziare che non è il conflitto «emotivo» tra i genitori ad arrecare pregiudizio nei confronti dei figli, ma la violazione dei diritti di quest'ultimi ex art. 337-ter co. 1 c.c.

In sintesi, i seguenti quesiti appaiono irrisolvibili:

- diagnosi psicologica sui genitori;
- esame di personalità delle parti;
- esame della capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo ai minori;
- capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore.

Al contrario, appaiono, invece, risolvibili gli altri quesiti di seguito elencati:

Quesiti risolvibili	Riferimenti normativi (art. 337-ter co. 1 c.c.)
<ul style="list-style-type: none"> - capacità dei genitori di tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine; - capacità di preservarne l'immagine agli occhi dei figli 	<p>Diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale</p>
<ul style="list-style-type: none"> - capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli 	<p>Diritto del figlio di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale.</p>

In conclusione, è parere dello scrivente che compito del CTU sarebbe effettuare le indagini peritali focalizzandosi solo ed esclusivamente sui **comportamenti** e sulle **dinamiche relazionali** tra i vari membri familiari al fine di indicare se vengono garantiti e tutelati da entrambi i genitori i diritti del figlio «*di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale*» (art. 337-ter co. 1 c.c.).

Interesse del CTU sarebbe quello di rilevare e valutare eventuali condotte pregiudizievoli dei genitori nei confronti dei figli e le relative ricadute psicologiche su quest'ultimi.

In ogni caso lo Psicologo, ex art. 6 del C.D., sceglie in piena autonomia il metodo da utilizzare di cui è responsabile.

- 2) Valuti quale sia la qualità psicologica della relazione dei figli minori con le figure genitoriali;
- 3) Valuti lo stato di benessere psicologico dei figli minori e se ed in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizionino negativamente il loro sviluppo psicologico;
- 4) Proceda all'ascolto dei minori;
- 5) Proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l'interesse dei figli al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga i minori dalla conflittualità genitoriale;
- 6) Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori;

A parere dello scrivente, questi quesiti appaiono risolvibili dalla CTU evidenziando, tuttavia, che non è la conflittualità manifestata dai genitori ad arrecare un pregiudizio nei confronti dei figli, ma le condotte pregiudizievoli degli stessi («*comportamenti genitoriali inappropriati*»).

- 7) Suggestisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento.

Ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, nessuno può essere obbligato ad essere sottoposto ad un trattamento sanitario contro la propria volontà, anche se "suggerito" o sotto forma di "invito".

Qualsiasi trattamento sanitario necessita di un libero e valido consenso informato. Tale presupposto indefettibile non può essere superato nemmeno da una sottoscrizione, da parte del genitore, del consenso informato al trattamento sanitario indicato/suggerito dal Tribunale: tale consenso informato sarebbe viziato da una sottesa diffida (*rectius* “minaccia”) alla quale il genitore si sentirebbe vincolato con eventuali ripercussioni sull’esercizio della sua responsabilità genitoriale in caso di non accettazione del trattamento sanitario.

A tal proposito si faccia riferimento all’art. 1 della Legge n. 219/17, alla Cass. Civ. n. 13506/15 e al “Documento sulle prestazioni sanitarie etero-determinate: diritto alla salute e libertà di scelta”¹ a cura del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria in cui sono indicati gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi che verrebbero violati da tali prescrizioni di trattamenti sanitari.

8) *Qualora dovesse rendersi opportuno l'intervento dei Servizi Sociali, il CTU provvederà, coadiuvato dai CCTTPP, a prendere contatti con questi onde redigere, in accordo con essi e sulla base delle risorse disponibili, il progetto di intervento da allegare alla relazione da sottoporre alla valutazione del Giudice. In assenza della disponibilità dei Servizi Sociali, ovvero in presenza di lunghe liste di attesa, il CTU, i CCTTPP ed i difensori delle parti individueranno una struttura alternativa che possa fornire analogo servizio.*

È parere del sottoscritto che tale prerogativa dovrebbe essere in capo al Giudice e non al CTU.

9) *All'esito dell'indagine e qualora se ne ravvisino i presupposti, con l'accordo delle parti, svolga attività e fornisca sostegno alla conciliazione, ad entrambi i genitori al fine di consentire una soluzione concordata del presente procedimento nel quadro di applicazione della disciplina dell'affidamento condiviso.*

L’art. 199 c.p.c. recita «*Se le parti si conciliano...*» non facendo alcun riferimento all’eventuale attività di CTU e al suo generico sostegno (di che tipo?) che, in ogni caso, non rientrerebbe nelle sue funzioni.

10) *Individui il CTU ove possibile un regime di frequentazione provvisorio su accordo delle parti;*

È parere del sottoscritto che una tale prerogativa dovrebbe essere in capo al Giudice, non del CTU il quale non dovrebbe/potrebbe assumersi la responsabilità di individuare (*rectius* “stabilire”), durante le operazioni peritali, modalità di frequentazione provvisorie figli-genitori differente da quella disposta dal Tribunale.

11) *Valuti se in questo nucleo familiare emergano caratteristiche psicologiche pregiudizievoli nei confronti dei minori ovvero tratti di personalità pervasivi in uno o in entrambi i genitori che esponcano i minori a situazioni di rischio.*

¹ <https://www.psicologiagiuridica.eu/documento-sulle-prestazioni-sanitarie-etero-determinate-diritto-alla-salute-liberta-scelta/2017/07/14/>

La richiesta dell'esame di personalità dei genitori riportata nella seconda parte del quesito n. 11 ritrova le medesime osservazioni tecniche sopra esposte (quesito n. 1). Eventuali “*caratteristiche psicologiche pregiudizievoli nei confronti dei minori*” possono essere riscontrate, dal CTU, a prescindere dall'esame di personalità dei genitori, valutando i comportamenti e le dinamiche relazionali messe in atto dal sistema familiare in esame.